

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3789

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTAGLIA, GIACCO, BOLOGNESI, DI SERIO D'ANTONA,  
LABATE, RUZZANTE, TURCO, ZANOTTI**

Nuove norme per la distribuzione di prodotti alimentari  
per fini umanitari

*Presentata il 17 marzo 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge ha lo scopo di agevolare, nei procedimenti burocratici, le organizzazioni che provvedono alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari per fini umanitari.

A tale fine è previsto all'articolo 1 che le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, le organizzazioni non governative

e le associazioni di protezione civile iscritte agli albi regionali e nazionali che effettuano, per fini umanitari, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, sono equiparati al consumatore finale. Con l'articolo 2 si introduce una modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto », al fine di prevedere l'esenzione per le cessioni che hanno la finalità della distribuzione di prodotti alimentari per fini umanitari.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di promozione sociale, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, le organizzazioni non governative e le associazioni di protezione civile iscritte agli albi regionali e nazionali che effettuano, per fini umanitari, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo dei prodotti alimentari stessi.

## ART. 2.

1. Dopo il numero 27-*sexies*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

« 27-*septies*) le cessioni a favore di enti e di organizzazioni di volontariato riconosciuti, nonché di associazioni di promozione sociale, di enti ecclesiastici e di fondazioni, nonché di organizzazioni non governative che effettuano, per fini umanitari, distribuzione gratuita di prodotti alimentari ».

